



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 635

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modifica della deliberazione n. 1704 del 30 settembre 2016, concernente la determinazione della composizione, dei compiti, dell'organizzazione nonché il funzionamento della Consulta provinciale delle politiche sociali.

Il giorno **10 Maggio 2019** ad ore **10:44** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

ACHILLE SPINELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

- visto l'articolo 11 bis della l.p. n. 13 del 2007 recante "*Politiche sociali nella provincia di Trento*", che prevede l'istituzione della Consulta provinciale delle politiche sociali, con funzioni consultive e propositive concepita come "luogo di confronto delle organizzazioni e delle professioni che operano in ambito socio-assistenziale";

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1704 del 2016 che ha definito, come previsto dall'art. 11bis della l.p. n. 13 del 2007, la disciplina della Consulta in ordine alla composizione, al funzionamento, all'organizzazione e ai compiti;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 216 del 10 febbraio 2017 che ha nominato i componenti della Consulta provinciale delle politiche sociali per la XV Legislatura;

- considerato che, secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 1704 del 2016, la Consulta provinciale delle politiche sociali si identifica, nella sua configurazione plenaria, come l'insieme delle persone fisiche e giuridiche rientranti tra: i soggetti indicati all'art. 3, comma 3, lettera d), della stessa l.p. n. 13 del 2007, i Patronati e le professioni che operano nel settore socio-assistenziali (psicologi, assistenti sociali ed educatori professionali ed eventuali altre figure degli ordinamenti professionali);

- considerato però che, per facilitare i rapporti tra la Provincia e la Consulta plenaria, è stata costituita la Consulta ristretta, avente il ruolo di rappresentanza nonché quello di elemento di sintesi e di trasmissione alla Provincia delle proposte, delle valutazioni e delle conclusioni emergenti dal lavoro dell'assemblea plenaria della Consulta;

- preso atto che la Consulta ristretta è composta da:

a. un rappresentante designato da ciascuna delle Organizzazioni professionali dell'ambito socio-assistenziale della provincia di Trento (Psicologi, Assistenti sociali, Educatori professionali);

b. un rappresentante designato dagli enti di Patronato della provincia di Trento;

c. un rappresentante designato dalle organizzazioni iscritte all'Albo provinciale del volontariato previsto dall'articolo 3 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 aventi sede legale in provincia di Trento;

d. un rappresentante designato dalle associazioni di promozione sociale iscritte al Registro provinciale previsto dall'articolo 3bis della legge provinciale n. 8 del 1992 aventi sede legale in provincia di Trento;

e. dieci rappresentanti delle organizzazioni del Terzo Settore non operanti a titolo di volontariato aventi sede legale in provincia di Trento.

I rappresentanti di cui alle lettere a), b), c) e d) sono designati direttamente dalle organizzazioni; i rappresentanti di cui alla lettera e) sono individuati attraverso una procedura elettiva;

I membri della Consulta ristretta sono rieleggibili per una sola volta;

- considerato che la procedura elettiva prevista dalla deliberazione n. 1704 del 2016 presuppone l'utilizzo di una piattaforma telematica della Provincia denominata "Io voto";

- considerato che la Consulta provinciale delle politiche sociali, nominata con deliberazione n. 216 del 2017, ha avuto durata fino al termine della XV Legislatura ed occorre ora rinnovarne la compagine per la XVI Legislatura;

- considerato che, prima di procedere alla ricostituzione dell'organo, su proposta dei membri uscenti della Consulta ristretta, si ritiene opportuno modificare il documento concernente "*Composizione*,

funzionamento, organizzazione e compiti della Consulta provinciale delle politiche sociali”, approvato con deliberazione n. n. 1704 del 30 settembre 2016, al fine di aggiungere alla previsione dell’elezione con procedura telematica di alcuni membri, l’alternativa di un procedimento elettivo tradizionale, che si svolge tramite espressione diretta del voto nell’ambito di una o più assemblee convocata/e dall’Assessore competente in materia di politiche sociali;

- preso atto che l’introduzione di tale procedura comporta parecchie modifiche del Documento *“Composizione, funzionamento, organizzazione e compiti della Consulta provinciale delle politiche sociali”*,

- considerato che le modifiche riguardano non solamente la sostituzione letterale di alcune disposizioni e l’inserimento di un corpus di nuove norme ma anche interventi più corposi e di sistematica che hanno comportato la riformulazione complessiva di quasi tutto il testo, ad eccezione degli articoli da 1 a 7; tra le modifiche più significative, si citano le seguenti:

- nell’art. 8 del Documento, alla fine del comma 2, introduzione delle seguenti parole:
*“condotto:
in modalità telematica
oppure
in forma assembleare.”*;

- sostituzione dell’articolo 9 con il seguente

“Art. 9

Elettorato passivo e attivo

1. Possono presentare la propria candidatura per la carica di membro della Consulta ristretta nella categoria dei rappresentanti delle Organizzazioni del Terzo settore non operanti a titolo di volontariato le persone con almeno diciotto anni che, al momento del voto sono:

a) rappresentanti Legali di un’Organizzazione del Terzo settore avente sede legale in provincia di Trento o membri dei suoi organi di gestione o di controllo

oppure

b) soci-lavoratori o lavoratori dipendenti di un’Organizzazione del Terzo settore avente sede legale in provincia di Trento.

2. L’elettorato attivo spetta ai Rappresentanti Legali delle Organizzazioni della Consulta allargata del Terzo settore non operanti a titolo di volontariato aventi sede legale in provincia di Trento o ai loro delegati.

3. Per l’esercizio dell’elettorato attivo in caso di procedura elettiva telematica, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 16.”;

- nel comma 3 dell’articolo 10, sostituzione delle parole: *“articoli 11, 12, 14, 15 e 16”* con le seguenti: *“articoli 9, 11, 12, 12bis, 12ter, 13, 16 e 17 e , nel comma 2, sostituzione delle parole “2. La struttura competente, in materia di politiche sociali fornisce il supporto in tutte le fasi del procedimento elettorale ,” con le seguenti “2. La struttura competente, ai fini del procedimento elettorale, cura tutte le pubblicazioni di dati e modulistica previste da questo documento sul sito pubblico delle politiche sociali provinciali, fornisce il supporto in tutte le fasi del procedimento medesimo*

- sostituzione dell’articolo 11 con il seguente:

“Art. 11

Termini

1. Il Dirigente della struttura competente in materia di politiche sociali rende noti, almeno con la pubblicazione sul sito web istituzionale della Provincia, i termini per le operazioni di voto stabiliti dall’Assessore competente in materia di politiche sociali nonché, nel caso di procedura elettiva

telematica, fissa e rende noti anche i termini per richiedere la registrazione al Sistema informativo e per l'inserimento delle candidature.”

- sostituzione dell'articolo 12 con il seguente:

“Art. 12

Fasi del procedimento elettorale della Consulta ristretta

1. L'individuazione dei dieci membri da nominare nella Consulta ristretta in rappresentanza delle organizzazioni del Terzo Settore non operanti a titolo di volontariato aventi sede legale in provincia di Trento, avviene attraverso queste fasi:

- a) fase pre-elettorale, riguardante l'informazione sulla Consulta plenaria e ristretta e sulle modalità di nomina della Consulta ristretta nonché, nel caso di procedura elettiva telematica, sulla registrazione al Sistema informativo e sull'inserimento delle candidature;*
- b) fase di presentazione delle candidature;*
- c) fase di espressione del voto;*
- d) fase di scrutinio delle dichiarazioni di voto: in caso di procedimento elettivo assembleare, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 quater; nel caso di procedimento elettivo telematico si applicano le disposizioni dell'articolo 18 ;*
- e) fase di proclamazione degli eletti che saranno poi nominati dalla Giunta provinciale membri della Consulta ristretta in rappresentanza delle Organizzazioni del Terzo Settore non operanti a titolo di volontariato.”;*

- dopo l'articolo 12, inserimento dei seguenti articoli: 12 bis, 12ter, 12 quater e 12quinquies

“Art.12bis

Fase di presentazione delle candidature

1. Ciascuna delle persone aventi i requisiti previsti dall'art. 9, c.1, può presentare la propria candidatura con riferimento ad una sola delle aree tematiche tra quelle di seguito elencate:

- minori e genitorialità;*
- persone adulte;*
- persone anziane;*
- persone disabili;*
- servizi territoriali.*

2. Le candidature, in caso di procedimento elettorale assembleare, sono trasmesse tramite posta elettronica certificata al Servizio della Provincia competente in materia di politiche sociali non oltre il settimo giorno antecedente il giorno per cui è convocata l'assemblea di votazione. Le candidature sono presentate dall'interessato di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni ivi previste e mediante dichiarazione scritta della volontà di candidare per essere membro della Consulta ristretta ai sensi dell'art. 7, c.1, lett. e), di questo documento, corredata da:

- una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante i dati anagrafici e codice fiscale personale, l'Organizzazione di appartenenza, il titolo di appartenenza del candidato all'Organizzazione stessa (rappresentante legale, membro dei suoi organi di gestione o di controllo, socio-lavoratore o lavoratore dipendente), l'area tematica per cui si candida;*
- facoltativamente, un elenco delle esperienze e competenze maggiormente significative acquisite in materia socio-assistenziale.*

3. Non è ammessa la candidatura con riferimento a più aree tematiche.

4. Il Servizio della Provincia competente in materia di Politiche sociali redige e pubblica sul sito web delle politiche sociali provinciali la scheda per la candidatura. E' altresì pubblicato dalla Provincia sul medesimo sito anche l'elenco dei candidati e, laddove presentato, l'elenco delle

esperienze e competenze maggiormente significative acquisite in materia socio-assistenziale.

5. Le candidature, nel caso di procedimento elettorale telematico, devono essere presentate esclusivamente dal Legale Rappresentante dell'Organizzazione nel rispetto dell'articolo 11; in tal caso la fase di deposito delle candidature deve avere durata non inferiore a 15 giorni consecutivi.”.

“Art.12ter

Fase di espressione del voto

1. In caso di procedimento elettivo assembleare, il voto è espresso dal Rappresentante Legale dell'Organizzazione o da un suo delegato in occasione dell'assemblea convocata dall'assessore competente. Il voto è riservato e pertanto è cura del Servizio provinciale competente individuare una collocazione o modalità idonee a garantire la riservatezza.

2. Ciascuna Organizzazione ha a propria disposizione un voto in cui può esprimere non più di quattro preferenze.

3. Ciascuna Organizzazione votante può assumere la delega a votare per conto di non più di un'ulteriore Organizzazione.

4. Le deleghe previste dal comma 1 sono sottoscritte dal Rappresentante Legale delegante e quelle del comma 3 dal Rappresentante Legale dell'Organizzazione delegante; l'una e/o l'altra, a seconda del caso, devono essere esibite e depositate al momento dell'espressione del voto.

5. In caso di procedimento elettivo telematico si applicano le disposizioni dell'articolo 17”.

“Art.12quater

Fase di scrutinio

1. Scaduto il termine per le votazioni, la struttura provinciale competente in materia di politiche sociali, procede allo scrutinio dei voti.

2. Allo scopo sarà stilata una graduatoria in ordine decrescente, in base al numero di voti ottenuti. Sono eletti alla carica di componenti della Consulta:

a) il candidato che, per ciascuna area di cui al comma 1 dell'art. 12bis, ha ricevuto più voti;

b) i rimanenti 5 posti saranno assegnati, scorrendo la graduatoria in ordine decrescente a prescindere dall'area di candidatura.

3. In caso di parità di voti, ha priorità il candidato più giovane di età.

4. Quando in una o più per aree tematiche di cui all'articolo 12bis, non vi sia almeno un candidato che ha ottenuto voti, i rappresentanti mancanti per quell'area sono individuati accedendo alla graduatoria complessiva e scegliendo tra i primi candidati disponibili fino a concorrenza del numero occorrente.

5. Per le operazioni di scrutinio nel caso di procedura elettiva telematica non si applica questo articolo e si rinvia in toto a quanto previsto all'articolo 18.”

“Art.12quinquies

Fase di proclamazione degli eletti e nomina nella Consulta

1. Concluse le operazioni di scrutinio e di verifica delle candidature e dei voti, la struttura competente in materia di politiche sociali procede alla proclamazione degli eletti, mediante pubblicazione del relativo elenco sul sito web pubblico delle politiche sociali provinciali.

2. Successivamente alla proclamazione, la Giunta provinciale procede alla nomina, nell'ambito della Consulta ristretta, dei 10 componenti in rappresentanza dei soggetti del Terzo Settore non operanti a titolo di volontariato che sono stati eletti.

3. In caso di mancanza di candidature dei membri della Consulta che rappresentano le Organizzazioni del Terzo Settore che operano non a titolo di volontariato, numero di candidati inferiore a 10 o numero di eletti inferiore a 10, la Giunta provinciale procede alla nomina fino a concorrenza dell'intero numero dei predetti membri, garantendo la rappresentatività delle varie

aree tematiche (minori e genitorialità, persone adulte, persone anziane, persone disabili e servizi territoriali).

- dopo l'articolo 12 quinquies, inserimento del seguente titolo:
“Disposizioni particolari per l'elezione dei membri delle Organizzazioni secondo procedura telematica”;

- sostituzione dell'articolo 13 con il seguente:

“Art. 13

Procedimento elettorale telematico

1. Il procedimento elettorale telematico è organizzato e svolto attraverso modalità e con strumenti informatici in grado di assicurare efficacia gestionale, supporto alle fasi di verifica dei dati, spoglio e proclamazione degli eletti.

2. Al fine di supportare il processo telematico di elezione dei membri rappresentativi delle organizzazioni del Terzo Settore non operanti a titolo di volontariato, la Provincia mette a disposizione un Sistema informativo per la registrazione al Sistema stesso, per l'inserimento delle candidature, per le fasi di espressione del voto, di spoglio e di pubblicazione dei risultati sul sito web istituzionale della Provincia.

3. I Legali Rappresentanti delle Organizzazioni che intendono accedere al Sistema informativo per presentare le candidature e/o per esprimere il proprio voto si registrano al Sistema informativo mediante presentazione di autocertificazione recante i propri dati anagrafici, il codice fiscale personale e l'indicazione dell'Organizzazione di appartenenza, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo lo schema allegato a questo documento (Allegato 1 - Modello registrazione Legali rappresentanti).

4. La fase di registrazione di cui al comma 3 deve avere durata non inferiore a 10 giorni consecutivi.

5. I modelli di registrazione al sistema informativo, attestazione appoggio candidatura e presentazione dei candidati sono resi disponibili sul sito web istituzionale.”.

- soppressione dell'articolo 14, per effetto delle modifiche introdotte all'articolo 16;
- soppressione dell'art. 15, per effetto della riproduzione del suo contenuto, con integrazioni nell'articolo 9 - *Elettorato passivo e attivo*
- nell'articolo 16, sostituzione delle parole *“registrato ai sensi dell'articolo 12”* con le parole *“registrato ai sensi dell'articolo 13”;*
- all'inizio del comma 1 dell'articolo 16, inserimento del seguente periodo: *“Le candidature devono essere presentate esclusivamente dal Legale Rappresentante dell'Organizzazione.”;*
- nell'articolo 16, inserimento in fine del seguente periodo: *“La fase di deposito delle candidature deve avere durata non inferiore a 15 giorni consecutivi.”;*
- sostituzione della rubrica dell'articolo 17 con la seguente: *“Espressione del voto telematico”;*
- sostituzione della rubrica dell'articolo 18 con la seguente: *”Operazioni di scrutinio nel*

procedimento telematico”;

- soppressione dell’articolo 19, per effetto della riproduzione del suo contenuto nell’articolo *12quinquies - Operazione di proclamazione degli eletti e nomina nella Consulta;*
- *aggiunta dell’allegato 4 ”Allegato 4 - Modello di presentazione di candidatura nel procedimento elettorale assembleare*
- *aggiunta dell’allegato 5 “Allegato 5 – Modello di scheda elettorale nel procedimento assembleare”*

Altre modificazioni di carattere non sostanziale sono introdotte unicamente nell’intento di garantire il raccordo e l’armonizzazione del testo esistente con le integrazioni necessarie per l’ingresso del nuovo corpus normativo e per ragioni di sistematicità.

Al fine di facilitare la lettura complessiva del testo originario, come integrato dalle modifiche sopra richiamate, è stata redatta una nuova versione del documento avente ad oggetto *“Composizione, funzionamento, organizzazione e compiti della Consulta provinciale delle politiche sociali prevista dall’articolo 11bis, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 ”*. Con il presente provvedimento si propone l’approvazione della nuova versione del citato documento che, allegata a questo provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale, nonché la sostituzione dell’Allegato alla deliberazione n. 1704 del 30 settembre 2016 con quest’ultima edizione.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale n. 13 del 2007;
 - vista la legge provinciale n. 7 del 1997;
 - vista la deliberazione n. 1704 del 30 settembre 2016;
 - vista la deliberazione n. 216 del 2017;
- a voti unanimi, legalmente espressi

d e l i b e r a

- 1) di modificare la deliberazione n. 1704 del 30 settembre 2016, apportando al suo allegato parte integrante e sostanziale avente ad oggetto *"Composizione, funzionamento, organizzazione e compiti della Consulta provinciale delle politiche sociali prevista dall’articolo 11bis, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 "*, le variazioni ed aggiunte citate puntualmente in premessa o ivi richiamate in termini complessivi, al fine di garantire il raccordo e l’integrazione dei contenuti delle due versioni del citato documento;
- 2) di sostituire, per ragioni di semplificazione e chiarezza della lettura, il documento avente ad oggetto *"Composizione, funzionamento, organizzazione e compiti della Consulta provinciale delle politiche sociali prevista dall’articolo 11bis, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13"* parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 1704 del 30 settembre 2016, con quello avente pari oggetto, che si approva quale parte integrante e sostanziale di questo provvedimento, con l’aggiunta dell’ *“Allegato 4 - Modello di presentazione di candidatura nel procedimento elettorale assembleare”* e dell’ *“Allegato 5 – Modello di scheda elettorale nel procedimento elettorale assembleare”*

- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio provinciale

Adunanza chiusa ad ore 12:10

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Consulta delle politiche sociali

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace

Allegato

COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO, ORGANIZZAZIONE E COMPITI DELLA
CONSULTA PROVINCIALE DELLE POLITICHE SOCIALI PREVISTA
DALL'ARTICOLO 11BIS, DELLE LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13 –
“POLITICHE SOCIALI NELLA PROVINCIA DI TRENTO”

Art. 1

Oggetto

1. Questo documento disciplina la Consulta provinciale delle Politiche sociali, di seguito denominata “Consulta”, prevista dall'articolo 11bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 – *Politiche sociali nella provincia di Trento*, di seguito denominata “legge provinciale”, definendone i compiti, l'organizzazione, il funzionamento e la composizione, ivi comprese le modalità per l'individuazione dei dieci rappresentanti delle organizzazioni del Terzo Settore non operanti a titolo di volontariato aventi sede legale in provincia di Trento.

Art. 2

Organizzazione della Consulta

1. La Consulta plenaria è formata da tutti i soggetti del Terzo Settore, come individuati dall'articolo 3, comma 3, lettera d), della legge provinciale e dalle rappresentanze delle Professioni socio-assistenziali che, anche avvalendosi della piattaforma web di cui all'articolo 6, intendono dialogare, consultarsi ed esprimere le proprie idee e proposte in merito alle tematiche relative all'attuazione della legge provinciale e all'integrazione socio-sanitaria.

2. La Consulta plenaria elegge, tra i propri componenti, una sua rappresentanza, denominata “Consulta ristretta”, che rappresenta presso la Provincia autonoma di Trento, di seguito denominata “Provincia”, l'intera compagine della Consulta plenaria ed ha il compito di portare all'attenzione delle istituzioni e delle strutture provinciali le istanze, le proposte, le considerazioni, i pareri e le valutazioni formate nell'ambito di quest'ultima.

Art. 3

Compiti della Consulta

1. Con riguardo alle materie socio-assistenziali e a quelle dell'integrazione socio-sanitaria, la Consulta plenaria supporta il confronto e il dibattito tra le Organizzazioni appartenenti al Terzo Settore e quelle rappresentative delle Professioni socio-assistenziali, nelle seguenti attività:

- a) trattazione di specifiche tematiche e problematiche;
- b) elaborazione di proposte di iniziative per il non profit, compreso il volontariato;
- c) elaborazione di proposte di iniziative per la formazione del personale operante nel campo socio-assistenziale e per l'attuazione della legge provinciale;
- d) concorso all'individuazione di priorità nella programmazione di iniziative per l'attuazione della legge provinciale o di altre iniziative sociali e socio-sanitarie da proporre alla Provincia;
- e) promozione e supporto al confronto tra le Organizzazioni del Terzo Settore e le Professioni socio-assistenziali, al fine di concertare programmi o progetti operativi improntati alla metodologia del lavoro di rete;
- f) proposta di iniziative volte a sperimentare o a potenziare l'integrazione delle attività del volontariato con i servizi socio-assistenziali o socio-sanitari gestiti in via diretta dagli enti pubblici o avvalendosi della collaborazione degli altri soggetti del Terzo Settore;
- g) promozione di attività di ricerca, studio e sperimentazione di buone prassi da diffondere sul territorio e di metodologie innovative di lavoro sociale;
- h) designazione di due tra i cinque membri rappresentanti del Terzo Settore nel Comitato provinciale delle Politiche sociali, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera f), n. 2, della legge provinciale;

- i) espressione di pareri e valutazioni su programmi e progetti di interventi sociali o di altre iniziative di attuazione della legge provinciale, su richiesta della Provincia;
2. Al fine dell'acquisizione dei pareri di cui al comma 1, lett. i), la Provincia può avvalersi del supporto tecnologico previsto dall'articolo 6, pubblicando sulla piattaforma web le proprie proposte, eventualmente corredate della relativa documentazione.
3. La Consulta ristretta e la Provincia possono concordare ulteriori compiti specifici della Consulta, in coerenza con quanto stabilito da questo documento.

Art. 4

Durata in carica della Consulta ristretta

1. La Consulta ristretta rimane in carica per la durata della Legislatura.

Art. 5

Funzionamento della Consulta ristretta

1. I membri della Consulta ristretta portano all'attenzione della Giunta provinciale le istanze, le proposte, i pareri, le valutazioni e le conclusioni del dibattito svolto dalla Consulta plenaria. La Consulta ristretta assume le decisioni a maggioranza dei membri presenti.
2. La Consulta ristretta nomina un proprio presidente ed un vice-presidente. Il presidente rappresenta, convoca la consulta ristretta e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Per le decisioni da assumere mediante votazione, in caso di parità delle posizioni espresse, prevale il voto del presidente.
3. La Consulta ristretta è convocata dal suo presidente almeno ogni 180 giorni e comunque ogni volta che vi siano rilevanti elementi di discussione. La convocazione della Consulta ristretta può essere richiesta al presidente della stessa anche da un numero non inferiore a 1/3 dei suoi membri, per la discussione di argomenti da essi proposti. La convocazione è pubblicata sul sito web istituzionale.
4. La Consulta ristretta può stabilire ulteriori modalità del suo funzionamento, compatibilmente con questi criteri e con l'articolo 11bis della legge provinciale, per la razionalizzazione dei lavori nonché per il loro ordinato e corretto svolgimento, stabilendo anche la costituzione di sottogruppi di lavoro.
5. I membri della Consulta ristretta svolgono la propria attività gratuitamente e non hanno diritto ad alcun rimborso.

Art. 6

Supporto tecnologico al funzionamento della Consulta plenaria

1. Per svolgere i suoi compiti, la Consulta plenaria si avvale del supporto tecnologico di una piattaforma web messa a disposizione dalla Provincia.
2. Fatta salva la previsione normativa di ulteriori o diverse modalità di partecipazione e di collaborazione tra la Provincia e i soggetti di cui all'articolo 2, l'utilizzo della piattaforma di cui al comma 1 per la pubblicazione di proposte o di documentazione, nonché per il confronto e il dibattito costituisce il metodo ordinario di dialogo tra l'amministrazione provinciale e i predetti soggetti.

Art. 7

Composizione della Consulta ristretta

1. La Consulta ristretta è composta dai seguenti soggetti:
- a. un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni professionali dell'ambito socio-assistenziale della provincia di Trento (Psicologi, Assistenti sociali, Educatori professionali);
 - b. un rappresentante degli enti di Patronato della provincia di Trento;
 - c. un rappresentante delle organizzazioni iscritte all'Albo provinciale del volontariato previsto dall'articolo 3 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 aventi sede legale in provincia di Trento;

d. un rappresentante delle associazioni di promozione sociale iscritte al Registro provinciale previsto dall'articolo 3bis della legge provinciale n. 8 del 1992 aventi sede legale in provincia di Trento;

e. dieci rappresentanti delle organizzazioni del Terzo Settore non operanti a titolo di volontariato aventi sede legale in provincia di Trento, di seguito denominate "Organizzazioni".

2. I membri della Consulta ristretta sono rieleggibili per una sola volta.

3. In caso di dimissioni di uno o più membri della Consulta ristretta (purché non si tratti della totalità dei membri), alla sostituzione provvede la Giunta provinciale, secondo le modalità previste nell'articolo 8, fermo restando che, quando il membro da nominare appartiene alla categoria di cui alla lettera e) del comma 1, egli è individuato nel primo dei candidati non eletti, a seguito del procedimento elettorale di cui agli articoli da 11 a 18, dell'elenco di cui all'articolo 17 e così via scendendo nella graduatoria stessa.

NOMINA DELLA CONSULTA RISTRETTA

Art. 8

Individuazione dei membri della Consulta ristretta e sua nomina

1. La Giunta provinciale nomina la Consulta ristretta, sulla base delle designazioni effettuate per l'ambito di rispettiva competenza dalle organizzazioni di cui alle lettere a) e b), del comma 1) dell'articolo 7 e dalle Organizzazioni di secondo livello rappresentative delle organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale della provincia di Trento, per i rappresentanti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 7.

2. L'individuazione dei membri della Consulta ristretta rappresentanti delle organizzazioni del Terzo Settore non operanti a titolo di volontariato aventi sede legale in provincia di Trento di cui alla lettera e) dell'articolo 7, è effettuata mediante procedimento elettivo, condotto:

- in modalità telematica

oppure

- in forma assembleare.

Art. 9

Elettorato passivo e attivo

1. Possono presentare la propria candidatura per la carica di membro della Consulta ristretta nella categoria dei rappresentanti delle Organizzazioni del Terzo settore non operanti a titolo di volontariato le persone con almeno diciotto anni che, al momento del voto, sono:

a) rappresentanti Legali di un'Organizzazione del Terzo settore avente sede legale in provincia di Trento o membri dei suoi organi di gestione o di controllo

oppure

b) soci-lavoratori o lavoratori dipendenti di un'Organizzazione del Terzo settore avente sede legale in provincia di Trento.

2. L'elettorato attivo spetta ai Rappresentanti Legali delle Organizzazioni della Consulta allargata del Terzo settore non operanti a titolo di volontariato aventi sede legale in provincia di Trento.

3. Per l'elettorato attivo, in caso di procedura elettiva telematica, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 16.

Art. 10

Informazione e presidio al procedimento elettivo

1. La struttura competente in materia di politiche sociali cura l'informazione riguardante l'istituzione della Consulta, i suoi compiti, le modalità di funzionamento, quelle di nomina e il procedimento elettivo.

2. La struttura competente, ai fini del procedimento elettorale, cura tutte le pubblicazioni di dati e modulistica previste da questo documento sul sito pubblico delle politiche sociali provinciali fornisce il supporto in tutte le fasi del procedimento medesimo, sovrintende e verifica la correttezza

dell'intero iter, verifica il possesso dei requisiti per la candidatura in capo agli eletti, propone le misure previste da questo documento in caso di invalidità delle candidature o dei voti espressi oppure qualora si verificano situazioni di parità di posizioni e quando siano presentate un numero di candidature inferiore a 10 o eletti meno di 10 candidati.

3. Le candidature presentate in difformità da quanto previsto dagli articoli 9, 11, 12, 12bis, 12ter, 13, 16 e 17 sono annullate dal Dirigente della struttura competente in materia di politiche sociali, senza la necessità di ulteriori adempimenti e verifiche. Parimenti sono annullate, secondo la medesima modalità, le candidature espresse in modo incomprensibile o mancanti di elementi indispensabili per portare a termine il procedimento elettorale.

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI

Art. 11

Termini

1. Il Dirigente della struttura competente in materia di politiche sociali rende noti, almeno con la pubblicazione sul sito web istituzionale della Provincia, i termini per le operazioni di voto stabiliti dall'Assessore competente in materia di politiche sociali nonché, nel caso di procedura elettiva telematica, fissa e rende noti anche i termini per richiedere la registrazione al Sistema informativo e per l'inserimento delle candidature.

Art. 12

Fasi del procedimento elettorale della Consulta ristretta

1. L'individuazione dei dieci membri da nominare nella Consulta ristretta in rappresentanza delle organizzazioni del Terzo Settore non operanti a titolo di volontariato aventi sede legale in provincia di Trento, avviene attraverso queste fasi:

- a) fase pre-elettorale, riguardante l'informazione sulla Consulta plenaria e ristretta e sulle modalità di nomina della Consulta ristretta nonché, nel caso di procedura elettiva telematica, sulla registrazione al Sistema informativo e sull'inserimento delle candidature;
- b) fase di presentazione delle candidature;
- c) fase di espressione del voto;
- d) fase di scrutinio delle dichiarazioni di voto: in caso di procedimento elettivo assembleare, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 quater; nel caso di procedimento elettivo telematico si applicano le disposizioni dell'articolo 18 ;
- e) fase di proclamazione degli eletti che saranno poi nominati dalla Giunta provinciale membri della Consulta ristretta in rappresentanza delle Organizzazioni del Terzo Settore non operanti a titolo di volontariato.

Art.12bis

Fase di presentazione delle candidature

1. Ciascuna delle persone aventi i requisiti previsti dall'art. 9, c.1, può presentare la propria candidatura con riferimento ad una sola delle aree tematiche tra quelle di seguito elencate:

- minori e genitorialità;
- persone adulte;
- persone anziane;
- persone disabili;
- servizi territoriali.

2. Le candidature, in caso di procedimento elettorale assembleare, sono trasmesse tramite posta elettronica certificata al Servizio della Provincia competente in materia di politiche sociali non oltre il settimo giorno antecedente il giorno per cui è convocata l'assemblea di votazione. Le candidature sono presentate dall'interessato di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni ivi previste e

mediante dichiarazione scritta della volontà di candidare per essere membro della Consulta ristretta ai sensi dell'art. 7, c.1, lett. e), di questo documento, corredata da:

- una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante i dati anagrafici e codice fiscale personale, l'Organizzazione di appartenenza, il titolo di appartenenza del candidato all'Organizzazione stessa (rappresentante legale, membro dei suoi organi di gestione o di controllo, socio-lavoratore o lavoratore dipendente), l'area tematica per cui si candida (*Allegato 4 – Modello di presentazione di candidatura nel procedimento elettorale assembleare*);
- facoltativamente, un elenco delle esperienze e competenze maggiormente significative acquisite in materia socio-assistenziale.

3. Non è ammessa la candidatura con riferimento a più aree tematiche.

4. Il Servizio della Provincia competente in materia di Politiche sociali redige e pubblica sul sito web delle politiche sociali provinciali la scheda per la candidatura. E' altresì pubblicato dalla Provincia sul medesimo sito anche l'elenco dei candidati e, laddove presentato, l'elenco delle esperienze e competenze maggiormente significative acquisite in materia socio-assistenziale.

5. Le candidature, nel caso di procedimento elettorale telematico, devono essere presentate esclusivamente dal Legale Rappresentante dell'Organizzazione nel rispetto dell'articolo 11; in tal caso la fase di deposito delle candidature deve avere durata non inferiore a 15 giorni consecutivi.”.

Art.12ter

Fase di espressione del voto

1. In caso di procedimento elettivo assembleare, il voto è espresso dal Rappresentante Legale dell'Organizzazione o da un suo delegato in occasione dell'assemblea convocata dall'assessore competente. Il voto è riservato e pertanto è cura del Servizio provinciale competente individuare una collocazione o modalità idonee a garantire la riservatezza.

2. Ciascuna Organizzazione ha a propria disposizione un voto in cui può esprimere non più di quattro preferenze (*Allegato 5 – Modello di scheda elettorale nel procedimento elettorale assembleare*).

3. Ciascuna Organizzazione votante può assumere la delega a votare per conto di non più di un'ulteriore Organizzazione.

4. Le deleghe previste dal comma 1 sono sottoscritte dal Rappresentante Legale delegante e quelle del comma 3 dal Rappresentante Legale dell'Organizzazione delegante; l'una e/o l'altra, a seconda del caso, devono essere esibite e depositate al momento dell'espressione del voto.

5. In caso di procedimento elettivo telematico si applicano le disposizioni dell'articolo 17.

Art.12quater

Fase di scrutinio

1. Scaduto il termine per le votazioni, la struttura provinciale competente in materia di politiche sociali, procede allo scrutinio dei voti.

2. Allo scopo sarà stilata una graduatoria in ordine decrescente, in base al numero di voti ottenuti. Sono eletti alla carica di componenti della Consulta:

a) il candidato che, per ciascuna area di cui al comma 1 dell'art. 12bis, ha ricevuto più voti;

b) i rimanenti 5 posti saranno assegnati, scorrendo la graduatoria in ordine decrescente a prescindere dall'area di candidatura.

3. In caso di parità di voti, ha priorità il candidato più giovane di età.

4. Quando in una o più per aree tematiche di cui all'articolo 12bis, non vi sia almeno un candidato che ha ottenuto voti, i rappresentanti mancanti per quell'area sono individuati accedendo alla graduatoria complessiva e scegliendo tra i primi candidati disponibili fino a concorrenza del numero occorrente.

5. Per le operazioni di scrutinio nel caso di procedura elettiva telematica non si applica questo articolo e si rinvia in toto a quanto previsto all'articolo 18.

Art.12quinquies

Fase di proclamazione degli eletti e nomina nella Consulta

1. Concluse le operazioni di scrutinio e di verifica delle candidature e dei voti, la struttura competente in materia di politiche sociali procede alla proclamazione degli eletti, mediante pubblicazione del relativo elenco sul sito web pubblico delle politiche sociali provinciali.
2. Successivamente alla proclamazione, la Giunta provinciale procede alla nomina, nell'ambito della Consulta ristretta, dei 10 componenti in rappresentanza dei soggetti del Terzo Settore non operanti a titolo di volontariato che sono stati eletti.
3. In caso di mancanza di candidature dei membri della Consulta che rappresentano le Organizzazioni del Terzo Settore che operano non a titolo di volontariato), numero di candidati inferiore a 10 o numero di eletti inferiore a 10, la Giunta provinciale procede alla nomina fino a concorrenza dell'intero numero dei predetti membri, garantendo la rappresentatività delle varie aree tematiche (minori e genitorialità, persone adulte, persone anziane, persone disabili e servizi territoriali).

Disposizioni particolari per l'elezione dei membri delle Organizzazioni secondo procedura telematica

Art.13

Procedimento elettorale telematico

1. Il procedimento elettorale telematico è organizzato e svolto attraverso modalità e con strumenti informatici in grado di assicurare efficacia gestionale, supporto alle fasi di verifica dei dati, spoglio e proclamazione degli eletti.
2. Al fine di supportare il processo telematico di elezione dei membri rappresentativi delle organizzazioni del Terzo Settore non operanti a titolo di volontariato, la Provincia mette a disposizione un Sistema informativo per la registrazione al Sistema stesso, per l'inserimento delle candidature, per le fasi di espressione del voto, di spoglio e di pubblicazione dei risultati sul sito web istituzionale della Provincia.
3. I Legali Rappresentanti delle Organizzazioni che intendono accedere al Sistema informativo per presentare le candidature e/o per esprimere il proprio voto si registrano al Sistema informativo mediante presentazione di autocertificazione recante i propri dati anagrafici, il codice fiscale personale e l'indicazione dell'Organizzazione di appartenenza, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo lo schema allegato a questo documento (Allegato 1 - Modello registrazione Legali rappresentanti).
4. La fase di registrazione di cui al comma 3 deve avere durata non inferiore a 10 giorni consecutivi.
5. I modelli di registrazione al sistema informativo, attestazione appoggio candidatura e presentazione dei candidati sono resi disponibili sul sito web istituzionale.

Art. 14 (soppresso)

Art. 15 (soppresso)

Art. 16

Modalità per l'inserimento delle candidature nel Sistema informativo

1. Le candidature devono essere presentate esclusivamente dal Legale Rappresentante dell'Organizzazione. Il Legale Rappresentante è ammesso ad accedere al Sistema informativo per l'inserimento delle candidature esclusivamente a condizione che si sia registrato ai sensi dell'articolo 13. Il medesimo Rappresentante compila elettronicamente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la scheda di candidatura il cui schema è allegato a questo documento che riporta :

- a) i dati identificativi del Rappresentante Legale, compresa l'Organizzazione rappresentata;
 - b) i dati identificativi dei candidati presentati, comprese le Organizzazioni di appartenenza;
 - c) l'elenco delle Organizzazioni che appoggiano il candidato; il candidato deve avere un "valore di consenso" non inferiore a 5 (*Allegato 3 – Modello di presentazione dei candidati*).
2. Il "valore di consenso" è dato dal numero delle Organizzazioni che sostengono il candidato e ne appoggiano la candidatura.
 3. L'Organizzazione che esprime consensi ad uno o più candidati, non può candidare.
 4. Quando il numero dei candidati è inferiore a 10 si passa comunque alla fase di voto con le candidature presentate.
 5. Il Legale Rappresentante può inserire fino a 5 candidati, compreso eventualmente se stesso.
 6. Ai fini dell'inserimento delle candidature, è compito del Legale Rappresentante acquisire le dichiarazioni delle Organizzazioni che appoggiano il candidato, secondo il modello allegato a questo documento (*Allegato 2 – Modello di attestazione appoggio candidati*). La fase di deposito delle candidature deve avere durata non inferiore a 15 giorni consecutivi

Art.17

Espressione del voto telematico

1. Il voto è espresso informaticamente dal Legale Rappresentante di ciascuna Organizzazione.
2. Ciascuna Organizzazione ha a disposizione un solo voto. Ciascun Legale Rappresentante può esprimere il voto in rappresentanza di una sola Organizzazione.
3. Con il voto possono essere espresse fino a 4 preferenze.
4. I candidati sono presentati tramite una "lista elettorale on line", riportante, per ciascun candidato, nome e cognome, numero di codice fiscale personale, Organizzazione di appartenenza, valore di consenso e denominazione delle Organizzazioni di appoggio.
5. La fase di voto deve avere durata non inferiore a 7 giorni consecutivi.

Art.18

Operazioni di scrutinio nel procedimento telematico

1. Scaduto il termine per le votazioni, la struttura provinciale competente in materia di politiche sociali, procede allo scrutinio mediante accesso al Sistema informativo.
2. Il sistema predispone in formato testuale e on line, l'elenco dei candidati votati, in ordine decrescente, rispetto al valore dato dalla formula seguente:
valore = ("numero di voti" * "valore di consenso") e con anzianità crescente.
3. Sono eletti alla carica di componenti della Consulta, i candidati che riportano il maggior valore indicato al comma 2.
4. In caso di parità, ha priorità il candidato più giovane di età.

Art. 19 (soppresso)

Allegato 1 Modello di registrazione Legali Rappresentanti

Elezione della Consulta provinciale delle politiche sociali (art. 11 bis L.P. 13/2007)

Dichiarazione di registrazione per l'elezione dei rappresentanti delle organizzazioni del Terzo Settore non operanti a scopo di volontariato.

Io sottoscritto/a _____
nat. a _____ (prov. _____)
Paese _____) il / / _____

Codice Fiscale

cittadinanza _____
residente in _____ (prov. _____)

Via _____ CAP _____
tel. _____ cell. _____ e-mail _____

ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),

dichiaro

di essere il Legale Rappresentante dell'Organizzazione

con sede legale in provincia di Trento al seguente indirizzo

e Codice fiscale

e

chiedo

di essere accreditato per l'elezione dei rappresentanti delle organizzazioni del Terzo Settore non operanti a scopo di volontariato

Data _____ Firma _____

Allegato 2 Modello di attestazione appoggio candidati

Elezione della Consulta provinciale delle politiche sociali (art. 11 bis L.P. 13/2007)

Dichiarazione di appoggio dei candidati alla carica di rappresentante delle organizzazioni del Terzo Settore non operanti a scopo di volontariato.

Io sottoscritto/a _____
nat ___ a _____ (prov. _____)
Paese _____) il / _ / ____
Codice Fiscale □□□□□□□□□□□□□□□□
cittadinanza _____
residente in _____ (prov. _____)
Via _____ CAP _____
tel. _____ cell. _____ e-mail _____

ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),

dichiaro

di essere il Legale Rappresentante dell'Organizzazione

e

appoggio

le seguenti candidature a membro della Consulta delle Politiche sociali prevista dall' articolo 11bis della L.P. n.13/2007 in rappresentanza delle Organizzazioni del Terzo Settore:

Candidato (nome / cognome) _____
appartenente all' Organizzazione _____
con sede legale in provincia di Trento al seguente indirizzo

Codice fiscale □□□□□□□□□□

Candidato (nome / cognome) _____
appartenente all' Organizzazione _____
con sede legale in provincia di Trento al seguente indirizzo

Codice fiscale □□□□□□□□□□

Candidato (nome / cognome) _____
appartenente all' Organizzazione _____
con sede legale in provincia di Trento al seguente indirizzo

Codice fiscale □□□□□□□□□□

Candidato (nome / cognome) _____
appartenente all' Organizzazione _____
con sede legale in provincia di Trento al seguente indirizzo

Codice fiscale □□□□□□□□□□

Data _____

Firma _____

Allegato 3 Modello di presentazione dei candidati

Elezione della Consulta provinciale delle Politiche Sociali (art. 11 bis L.P. 13/2007)

Dichiarazione di presentazione dei candidati alla carica di rappresentante delle organizzazioni del Terzo Settore non operanti a scopo di volontariato.

Io sottoscritto/a _____
nat a _____ (prov. _____)
Paese _____ il / / _____
Codice Fiscale
cittadinanza _____
residente in _____ (prov. _____)
Via _____ CAP _____
tel. _____ cell. _____ e-mail _____

ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),

dichiaro

di essere il Legale Rappresentante dell'Organizzazione

con sede legale in provincia di Trento al seguente indirizzo

e Codice fiscale

**e
presento**

le seguenti candidature a membro della Consulta delle Politiche sociali prevista dall' articolo 11bis della L.P. n.13/2007 in rappresentanza delle Organizzazioni del Terzo Settore:

CANDIDATURA #1

nome, cognome, genere, luogo di nascita, data di nascita, Organizzazione di appartenenza, “valore di consenso”, “nome delle associazioni”

CANDIDATURA #2

nome, cognome, genere, luogo di nascita, data di nascita, Organizzazione di appartenenza, “valore di consenso”, “nome delle associazioni”

CANDIDATURA #3

nome, cognome, genere, luogo di nascita, data di nascita, Organizzazione di appartenenza, “valore di consenso”, “nome delle associazioni”

CANDIDATURA #4

nome, cognome, genere, luogo di nascita, data di nascita, Organizzazione di appartenenza, “valore di consenso”, “nome delle associazioni”

CANDIDATURA #5

nome, cognome, genere, luogo di nascita, data di nascita, Organizzazione di appartenenza, “valore di consenso”, “nome delle associazioni”

Data _____

Firma _____

Allegato 4 - Modello di presentazione di candidatura nel procedimento elettorale assembleare
Elezione della Consulta provinciale delle Politiche Sociali (art. 11 bis L.P. 13/2007)
Dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di rappresentante delle
organizzazioni del Terzo Settore non operanti a scopo di volontariato

Tale modello è impiegabile per la trasmissione della candidatura a membro della Consulta ristretta provinciale delle Politiche sociali per la categoria dei rappresentanti delle organizzazioni del Terzo Settore non operanti a scopo di volontariato, tramite il suo invio all'indirizzo di posta certificata serv.politichesociali.pec@provincia.tn.it. La comunicazione deve pervenire, a pena di esclusione a tale indirizzo non oltre le ore 12 del settimo giorno antecedente la data di convocazione dell'Assemblea elettiva, che è pubblicata sul sito pubblico delle politiche sociali della Provincia autonoma di Trento

Io sottoscritto/a _____

tel. _____ cell. _____ e-mail _____

propongo

la mia candidatura per l'elezione a membro della Consulta ristretta provinciale delle Politiche sociali nella categoria dei rappresentanti delle organizzazioni del Terzo Settore non operanti a scopo di volontariato, avente sede legale in provincia di Trento per la seguente area tematica:

- minori e genitorialità
- persone adulte
- persone anziane
- persone disabili
- servizi territoriali

A tal fine dichiaro

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

- di essere nat ___ a _____ (prov. _____)
Paese _____ il ___/___/___
Codice Fiscale □□□□□□□□□□□□□□□□
cittadinanza _____

- di essere residente in _____ (prov. _____)
Via _____ CAP _____

- di essere il Legale Rappresentante sì no
 - di essere membro degli organi di gestione o di controllo sì no
 - di essere socio-lavoratore o lavoratore dipendente sì no
- Dell'organizzazione _____
con sede legale in provincia di Trento al seguente indirizzo
e Codice fiscale □□□□□□□□□□□□

Data _____ Firma _____

Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:

- sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto

(indicare in stampatello il nome del dipendente)

- sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

Si allega la seguente documentazione:

INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l’Interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel. 0461.494697, fax 0461.494603 e-mail direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it.

Preposto al trattamento è il Dirigente pro tempore del Servizio politiche sociali, i dati di contatto sono: indirizzo Via Gilli, 4 38121 Trento, tel. 0461 493800, fax 0461 493801, e-mail serv.politichesociali@provincia.tn.it. Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: Via Mantova n. 67, 38122 – Trento, fax 0461.499277, e-mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”)

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati

- sono stati raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo).

2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati): per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento), in particolare per: la candidatura al procedimento elettivo della Consulta delle politiche sociali ai sensi e per gli effetti della l.p. (art. 11 bis L.P. 13/2007).

Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità

3. MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità degli stessi.

I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento. L'elenco aggiornato dei Responsabili è consultabile presso il Servizio politiche sociali

4. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

E' esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (categorie di destinatari)

I suoi dati personali non saranno comunicati né diffusi

6. TRASFERIMENTO EXTRA UE

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati personali, come previsto nel "massimario di scarto", o in eventuali norme di legge o di regolamento, è illimitato.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.

In base alla normativa vigente Lei potrà:

- chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16);
- se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i

dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo.

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa

Firma _____

Data, _____

Allegato 5 - Modello di scheda elettorale nel procedimento elettorale assembleare

Elezione della Consulta provinciale delle Politiche Sociali (art. 11 bis L.P. 13/2007)
Scheda elettorale per la carica di rappresentante delle organizzazioni del Terzo Settore non operanti a scopo di volontariato

LISTA CANDIDATI

- | | |
|---|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> Cognome e Nome | Area di candidatura _____ |
| <input type="checkbox"/> Cognome e Nome | Area di candidatura _____ |
| <input type="checkbox"/> Cognome e Nome | Area di candidatura _____ |
| <input type="checkbox"/> Cognome e Nome | Area di candidatura _____ |
| <input type="checkbox"/> Cognome e Nome | Area di candidatura _____ |
| <input type="checkbox"/> Cognome e Nome | Area di candidatura _____ |
| <input type="checkbox"/> Cognome e Nome | Area di candidatura _____ |